



dell'attività lavorativa prestata, dapprima quale ufficiale di macchina e, successivamente, quale Direttore di macchina, sin dall'anno 1980, su navi mercantili adibite alla navigazione di lungo corso e, dal 1994, presso le compagnie di navigazione Siremar e Ustica Lines, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello \_\_\_\_\_, in data 9 dicembre 2013, affidandolo a distinti motivi di impugnazione ed insisteva per l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado, nonché nelle istanze istruttorie già formulate, spese vinte per il doppio grado.

L'Inps si costituiva chiedendo confermarsì la sentenza appellata.

Istruita la causa mediante acquisizione di ctu disposta in altro giudizio, di perizia tecnica giurata e di nuova consulenza ambientale, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa dando pubblica lettura del dispositivo di questa sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della questione appare opportuno inquadrare normativamente la fattispecie di cui si discute.

Lo Stato Italiano ha per la prima volta disciplinato l'utilizzo dell'amianto con decreto legislativo n. 277/91 e poi con l. n.257/92, a seguito di condanna irrogata nel 1990 in sede comunitaria per omesso recepimento della direttiva CEE 477/83. Con la l. n. 257/92 si bandiva la produzione l'utilizzo dell'amianto e si decideva di corrispondere un indennizzo a chi era stato esposto per più di 10 anni a tale sostanza della mancanza di cautele di informazioni atte alla protezione.

L'art.13 della L. n.257/92 e successive modificazioni e integrazioni ha introdotto benefici in favore dei lavoratori che siano stati esposti al

rischio amianto per più di dieci anni nel corso della loro attività e costituisce trasposizione sul terreno della solidarietà sociale dei principi costituzionali di tutela della salute e del principio di uguaglianza.

Si tratta del beneficio attinente la rivalutazione, secondo il coefficiente 1,5, del periodo di esposizione al rischio amianto, ai fini del collocamento in quiescenza anticipato e del computo dell'anzianità contributiva e pensionistica.

Così testualmente recita l'art. 13 comma ottavo: *" Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."*

Dall'insieme delle disposizioni normative in materia si evince che scopo della legge è quello di "sostenere" i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto ed il sostegno viene offerto con l'erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione e con norme che consentano di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità - che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro - attraverso il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto. Depone in tal senso, anzitutto, sia l'iter della legge che i relativi lavori parlamentari.

Una prima modifica all'art. 13 della legge 257/92 venne operato dal DL 95/93 (non convertito) e dal DL 169/93, poi convertito con la legge 271/93, emanati al fine di chiarirne la portata: tali DL hanno precisato

che il periodo assicurativo da rivalutare non era solo quello eccedente il decennio, ma tutto quello di esposizione al rischio e, modificando l'art. 13 comma 8 della legge 257/92, prevedevano anche che la rivalutazione dei periodi assicurativi - per coloro che erano stati esposti al rischio amianto per oltre 10 anni - valesse solo per *"I lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse"*. In sede di conversione il DL 169/93 fu modificato perché non si ritenne giusto far riferimento alla tipologia delle imprese per determinare la concessione del beneficio, con conseguente sacrificio di coloro che, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni per le quali erano stati esposti ad amianto, avevano cambiato attività o impresa, in dipendenza del rischio asbestosi. Così in sede di conversione del DL 169/93 sono stati esclusi sia dal comma 7 sia dal comma 8 dell'art. 13 che i riferimenti alle *"imprese"* e si è fatto riferimento solo ai *"lavoratori"*.

L'utilizzo al comma 8 dell'art. 13 dell'espressione *"per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto..."* aveva il senso di far comprendere tra i beneficiari coloro che non operavano nel settore al momento dell'entrata in vigore della legge soppressiva della produzione di amianto, ma vi avevano lavorato almeno dieci anni nel passato.

L'art. 13 secondo comma, poi, introduce la facoltà di pensionamento anticipato, che è però riservata solo a coloro che siano dipendenti dalle aziende immediatamente investite dalla crisi (i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, recita il comma 2 dell'art. 13) e che abbiano almeno 30 anni di anzianità; la legge concede a costoro

una maggiorazione dell'anzianità assicurativa in misura tale da poter maturare i 35 anni ed ottenere quindi la pensione di anzianità.

Il prepensionamento disposto in questi termini non valeva però a sopperire alle esigenze di coloro che, pur avendo lavorato per un periodo notevole con esposizione ad amianto, ovvero pur avendo contratto la malattia, non avevano ancora raggiunto il requisito di 30 anni di assicurazione cui il beneficio era condizionato, nè il prepensionamento valeva per coloro che non erano più dipendenti, alla data di entrata in vigore della legge, delle aziende che lavoravano l'amianto.

Tutti costoro, a seguito della crisi del settore in cui lavoravano, o avevano lavorato nel passato, si sarebbero trovati nell'impossibilità di reperire nuova occupazione e quindi nell'impossibilità di incrementare l'anzianità assicurativa per la maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Così si spiega la previsione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 che hanno introdotto il beneficio del coefficiente moltiplicatore: in tal modo ai sensi del comma 8, i lavoratori che hanno lavorato all'amianto per 10 anni, attraverso il disposto aumento dei 5 anni di anzianità assicurativa, raggiungono automaticamente, al compimento dei sessant'anni, il requisito dei 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia. Mentre, ai sensi del comma 7 i lavoratori che hanno contratto malattia da amianto possono, attraverso la rivalutazione del periodo assicurativo di esposizione a rischio, maturare più rapidamente i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Prepensionamento e beneficio di rivalutazione del periodo assicurativo sono dunque rimedi diversi, che si rivolgono a soggetti diversi e si

spiega quindi come nella legge venga fissato un numero di 600 prepensionamenti (art. 13 comma 3), mentre nella relazione tecnica allegata agli atti parlamentari i beneficiari della rivalutazione del periodo assicurativo per l'intero periodo di esposizione ad amianto siano determinati nel numero di 1200.

A decorrere dal 2 ottobre 2003, infine, ai sensi dell'art. 47 della legge n° 326 del 2003, il coefficiente è stato ridotto a 1,25 e si applica ai soli fini del calcolo dell'importo, non consentendo l'anticipazione della maturazione del diritto a pensione.

Recita la disposizione suindicata, fino al comma 6 bis: *"1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art.13 comma 8 della L. n.257/92, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' INAIL le certificazioni relative all'esposizione all' amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie*

*professionali di cui al D.P.R. n.1124/65. 4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL. 5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici (comma così modificato in sede di conversione dalla L. n.326/03). 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della L. n.257/92, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (comma aggiunto in sede di conversione con la L. n.326/03).*

Il citato 3° comma, nel prevedere che i benefici spettino solo nel caso di esposizione c.d. "qualificata" ossia in favore di chi, per almeno dieci anni, sia stato esposto all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, non ha innovato rispetto alla previgente disciplina, ma si è limitato a prevedere espressamente il requisito, già elaborato dalla

giurisprudenza precedente (v. sentenza della Corte Cost.le n.5/00), dell'esposizione qualificata. Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 ottobre 2006 n.22422 *"in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257, applicabile nella specie ratione temporis, e tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante l'elemento del tutto estrinseco e casuale dell'epoca di richiesta del beneficio"*.

Quanto all'esposizione "qualificata" la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha specificato che "l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1992, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non

solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare." La Corte di Cassazione, con sentenze 29.10.2003 n. 16256e 1.8.2005 n. 16119 ha affermato che, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione *"non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata della esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica (n.d.r. ove possibile), la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità"*.

Prevede, poi, l'art. 3 comma 132 della legge n° 350 del 2003: *"In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della L. n.257/92, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per*

*l'occupazione di cui all'art.1 comma 7 del d.l. 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993 n.236".*

Passati in rassegna i principi espressi dalla giurisprudenza in materia va rilevato che, nel caso di specie, ha proposto, in data 14 giugno 2005, istanza all'Inail per il rilascio della certificazione di esposizione al rischio amianto e, in assenza di riscontro, in data 2 dicembre 2010 istanza all'Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali conseguenti, cui faceva seguito il ricorso al Comitato Provinciale.

Nessuna decadenza sussiste, pertanto, nella fattispecie odierna, né è ravvisabile alcuna improponibilità della domanda.

Va, in proposito, rammentato che la norma introdotta dal comma 5° della L. n.326/03 prevede un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in questione devono presentare domanda alla sede Inail di residenza a pena di decadenza del diritto al beneficio. La decorrenza di tale termine inizia alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 6°. Poiché il decreto ministeriale in oggetto è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere in data 15 giugno 2005.

Deve ritenersi che detto il termine semestrale di decadenza è, tuttavia, applicabile soltanto alle fattispecie soggette alla nuova disciplina di cui alla l. n. 326/03, e non anche a quelle cui è applicabile la normativa previgente, nonostante la confliggente previsione di cui al D.M. 27 ottobre 2004.

In tal senso di è pronunciata, fra le altre, la Cassazione civile, sez. VI, con sentenza 16 luglio 2015 n. 14895 la cui massima di seguito si

riporta: *"In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato".*

In sede di conversione ad opera della legge n.326/03, infatti, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro (*Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento*). In sostanza la Corte di legittimità ha rilevato che la salvezza delle disposizioni previgenti, confermata anche dalla L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, (legge finanziaria per l'anno 2004) in favore dei lavoratori che avessero già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, cui erano equiparati coloro i quali avevano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data,

cui andavano ad aggiungersi le categorie di lavoratori già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento) comportava necessariamente l'applicabilità dell'intero regime precedente non solo sotto il profilo della disciplina sostanziale applicabile ma anche con riferimento ai termini ed alle concrete modalità della richiesta.

Conseguentemente il D.M. 27 ottobre 2004, di natura meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, che all'art. 1 ha esteso il regime della decadenza anche ai lavoratori cui continuava ad applicarsi il precedente regime si pone in insanabile contrasto con la fonte primaria (che tale termine di decadenza non prevedeva) ha introdotto, *"da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analogo decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit."* (Cassazione n. 14895/15, n. 24998/14, n. 5928/2015).

Pertanto, come già statuito dai giudici di legittimità, il D.M. va disapplicato dalla parte in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto.

Non avendo, tuttavia, l'appellante provato di avere inoltrato domanda all'INAIL prima della data del 2 ottobre 2003 la disciplina sostanziale cui occorre far riferimento è quella di cui al decreto legge n. 269/03.

Occorre, poi, rilevare, nel merito che, all'atto del ricorso, il aveva prodotto (facendone espresso richiamo nell'atto introduttivo) estratto matricolare mercantile recante l'indicazione: a) delle mansioni in concreto svolte fra il 1979 e il 1999; b) di tutte le navi su cui era stato imbarcato dal 1980 al 2009; c) di tutti i singoli periodi di imbarco e della qualifica di volta in volta rivestita.

Aveva, infine, chiesto l'ammissione di prova testimoniale avente ad oggetto l'utilizzo di fibre di amianto a bordo e la concreta aerodispersione delle fibre di amianto sia a bordo dei natanti della compagnia Siremar che a bordo di quelli della compagnia Snav, oggi Ustica Lines.

Risulta, altresì, che nel corso del procedimento di primo grado, aveva prodotto stralcio di relazione di perizia tecnica dell'ingegner D. Di Blasi in altro procedimento e copia di stralcio di perizia tecnica giurata dell'ingegner Falzea avente ad oggetto l'impiego di amianto nel cantiere navale Rodriguez presso cui sosteneva essere state costruite la maggior parte delle imbarcazioni sulle quali aveva lavorato. Mancando agli atti d'appello la suddetta documentazione questa Corte ha invitato l'appellante a produrne copia.

Quanto alla ctu ambientale disposta in altro giudizio (n.1366/04), perché espletata con riferimento alle navi Siremar, va rilevato che i natanti a bordo dei quali i consulenti tecnici hanno riscontrato la presenza di amianto sono quattro: la Giovanni Bellini, la Pietro Novelli, la Vittore Carpaccio e la Piero della Francesca. Le suddette risultanze

peritali comprovano la c.d. "esposizione qualificata" al rischio amianto avendo il ctu accertato, in base ad evidenze documentali, che le navi, data la loro peculiare tipologia di costruzione (struttura metallica chiusa), sono particolarmente soggette a regimi di vibrazione continua durante tutto il loro periodo di esercizio; che il regime di vibrazione è generato da motori principali, gruppi elettrogeni, eliche, riduttori e assi ed è esaltato sia per trasmissione strutturale, sia per fenomeni di risonanza tra le varie fonti con la conseguenza che, in presenza di rivestimenti contenenti fibre asbestosiche (riscontrati dal ctu), è inevitabile l'aereodispersione delle stesse e l'esposizione qualificata del personale a bordo, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte.

Quanto alla perizia giurata allegata essa riguarda l'impiego di amianto nel cantiere Rodriguez (nelle nuove costruzioni e nei lavori di riparazione). Dunque essa appare inconducibile ai fini di causa, in considerazione delle mansioni del \_\_\_\_\_, poiché un'esposizione concreta e qualificata potrebbe semmai ipotizzarsi solo con riferimento agli operai addetti alle operazioni di costruzione e/o di manutenzione e riparazione.

Dalla pubblicazione estratta dal sito internet "Navi e Armatori Snav" risulta che il \_\_\_\_\_ non è mai stato impiegato nei natanti ivi riportati, fatta eccezione che per l'aliscafo Alijumbo Zibibbo e la nave Carlo R., per un periodo totale di imbarco pari a circa quindici mesi ma la suddetta documentazione nulla riferisce in ordine all'impiego dell'amianto a bordo dei suddetti natanti.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio successivamente prodotta a firma dell'ingegner D. Di Blasi (resa nel giudizio n.1629/13) emerge l'impiego massivo di amianto a bordo per le seguenti navi (ove il \_\_\_\_\_ ha

espletato le proprie mansioni): Alijumbo Eolie, Alijumbo Zibibbo, Donatello, Giorgione, Mantegna, Masaccio, Moretto Primo, Sinai e Tiziano. Da altra ctu redatta nel giudizio n.3010/03 risulta l'impiego massivo di amianto a bordo sulle navi Albireo, Alioth, Donatello, Masaccio, Mantegna e Tiziano e dalla ctu redatta nel giudizio 6087/11 oltre a confermarsi l'impiego massivo di amianto sulle navi Alijumbo Eolie, Sinai e Alijumbo Zibibbo, se ne conferma la presenza anche sulle navi Panarea e Moretto P.. Dalla ctu del giudizio n.2944/12 emerge il massivo utilizzo di amianto anche sulla nave Filomena Maticena

Rilevato, tuttavia, che su molte navi sulle quali il . risultava essere stato imbarcato, non è mai stato condotto alcun accertamento ambientale finalizzato ad accertare la presenza di amianto e la c.d. "esposizione qualificata", si è dato mandato al ctu nominato in appello di accertare, sulla scorta dei documenti attestanti l'avvenuta bonifica dei locali coperta e macchina di tutte le imbarcazioni su cui l'appellante aveva prestato la propria attività lavorativa, elencate nell'estratto matricola mercantile (di cui all'all.1 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente), egli, in considerazione delle mansioni svolte, avesse subito un'esposizione "qualificata" al rischio amianto ai sensi del d.l. n.269/03 (ossia di intensità non inferiore ai valori limite di 100/fibre /litro come valore medio su otto ore lavorative giornaliere.

Il nominato consulente ha, anzitutto, accertato che l'appellante non è mai stato impiegato durante le fase di scoibentazione, riparazione etc..., che di solito si verificano nei porti durante le soste o nei cantieri di riparazione, ma che potevano capitare approntamenti in sala macchine durante la navigazione, essendo egli dotato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore. Accertava, poi, che le sale macchine costituiscono locali angusti in quanto di ridotta cubatura



(inferiore a qualche centinaia di metri cubi), sprovvisti o comunque dotati di insufficienti sistemi di captazione e ricambio di aria, con la conseguenza inevitabile che nel tempo viene a determinarsi, in tali locali, un accumulo di particelle inquinanti che determina una progressiva esposizione di tutti gli operatori che lavorano nel medesimo ambiente.

E' indubbio che il '                      abbia lavorato nelle sale macchine, in ragione delle mansioni svolte (dapprima quale Ufficiale di Macchina e, poi, quale Direttore di Macchina) e che risulta accertata, quantomeno con riferimento alle navi Esso Genova, Esso Portovenere, Esso Venezia, Capo Madre, Jolly Turchese, Tito, Rosalia, Albireo, Atanis, Eduardo M., Carlo R., Repubblica di Venezia e Isola del Sole, l'alta probabilità di un'esposizione qualificata.

Il nominato consulente ha, anzitutto, accertato che l'appellante non è mai stato impiegato durante le fase di scoibentazione, riparazione etc..., che di solito si verificano nei porti durante le soste o nei cantieri di riparazione, ma che potevano capitare approntamenti in sala macchine durante la navigazione, essendo egli dotato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore. Accertava, poi, che le sale macchine costituiscono locali angusti in quanto di ridotta cubatura (inferiore a qualche centinaia di metri cubi), sprovvisti o comunque dotati di insufficienti sistemi di captazione e ricambio di aria, con la conseguenza inevitabile che nel tempo viene a determinarsi, in tali locali, un accumulo di particelle inquinanti che determina una progressiva esposizione di tutti gli operatori che lavorano nel medesimo ambiente, secondo i medesimi livelli di esposizione del personale direttamente impiegato nelle lavorazioni di scoibentazione, riparazione etc...ed ha accertato, con elevato grado di probabilità, che

in sala macchina la concentrazione di fibre di amianto era superiore al limite di 0,1 fibre/cm<sup>3</sup> durante tutta la fase lavorativa articolata su otto ore giornaliere.

Purtuttavia, poiché nelle schede riepilogative del tempo e della qualità di esposizione, adottate dal consulente, appare che tali elementi sono collegati agli interventi di riparazione durante la coibentazione e la demolizione del rivestimento in magnesite di un gruppo di valvole, si è reso necessario un chiarimento da parte del dr. Musso affinché esplicitasse le ragioni del riconoscimento dell'esposizione in presenza di mansioni che egli non risulta avere svolto.


Il ctu ha chiarito che il \_\_\_\_\_, pur non essendo stato direttamente adibito ad attività di riparazione e manutenzione in sala macchina, né ad attività di rimozione e rifacimento di coibentazioni di tubazioni e apparecchiature realizzate con m.c.a., egli, in considerazione delle mansioni espletate di allievo ufficiale di macchina, di 2° Ufficiale di macchina, di 1° Ufficiale di Macchina e poi di Direttore di macchina, rendeva la propria attività lavorativa in sala macchina e, dunque, risultava esposto durante la presenza e assistenza nella sala macchina agli interventi di manutenzione (rimozione e rifacimento dei manufatti) effettuati, che comportavano inevitabilmente la, aereodispersione di fibre di amianto in ambiente chiuso. Poiché il tale tipo di ambiente l'accumulo di fibre è, giocoforza, elevato, ma deve anche tener conto del fatto che detto accumulo persiste anche oltre oltre il tempo di attività di bystander del \_\_\_\_\_, avendone comunque il ctu accertato la persistenza nell'arco delle 8 ore. Con la conseguenza che egli ne restava esposto anche nelle ore in cui svolgeva le mansioni di propria competenza.

Pertanto, alla luce della chiara previsione della comma 3 dell'art.47 della L. n.326/03 (*i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno*), deve ritenersi sussistente, per i natanti oggetto di indagine peritale, la c.d. "esposizione qualificata". Come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.3957 del 26.2.2015, la necessità di valutare l'esposizione sulle otto ore implica la verifica se la concentrazione cui il soggetto è esposto, distribuita nell'arco delle otto ore, supera la soglia delle 0,1 fibre, e non che l'esposizione sia effettiva in tutte le otto ore giornaliere. Ciò che rileva, in sostanza, è l'esposizione media sulle otto ore lavorative, fissandosi la soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria quale media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore..

E' indubbio che il [redacted] abbia lavorato nelle sale macchine, in ragione delle mansioni svolte (dapprima quale Ufficiale di Macchina e, poi, quale Direttore di Macchina) e, dunque, egli è stato esposto all'indicata concentrazione di fibre di amianto per tutti i periodi di espletamento delle mansioni di appartenenza, come documentate nell'estratto mercantile allegato.

Stessa considerazione può valere, in via presuntiva, per le navi Villa e Scilla, atteso che la documentazione inerente le operazioni di bonifica parte dall'anno 2004, sicchè può ritenersi provata l'esposizione "qualificata" per i periodi di imbarco anteriori al 2004.

Non ritiene, invece, la Corte, di poter trarre analoghe conclusioni per i periodi di imbarco sui natanti Mario, Laura, Copernaut Franca, Universitatis, Capo Calavà e Rodj Jet poiché, come riferito dal ctu,



trattasi di navi sconosciute agli archivi, sicchè le conclusioni meramente probabilistiche assunte dal ctu non possono ritenersi idonee a fondare il diritto preteso.

Pertanto l'appello è accoglibile poiché il periodo di esposizione qualificata del \_\_\_\_\_ nell'attività lavorativa svolta presso le navi Giovanni Bellini, Pietro Novelli, Vittore Carpaccio, Piero della Francesca, Alijumbo Eolie, Alijumbo Zibibbo, Donatello, Giorgione, Mantegna, Masaccio, Moretto Primo, Sinai, Tiziano, Albireo, Alioth, Filomena Maticena, Panarea, Tito e Rosalia, nonché sulle navi Villa e Scilla limitatamente ai periodi di imbarco anteriori al 2004.

Detta esposizione, quantificata in base ai periodi di imbarco ricavabili dall'estratto mercantile, è pari ad anni 11, mesi 6 e giorni 11 e, pertanto, supera il decennio.

Può, dunque, riconoscersi in suo favore, il beneficio della rivalutazione dell'intero periodo di esposizione suindicato per il coefficiente 1,25 nel senso che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

In ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio esse vanno poste, per la soccombenza, a carico dell'Inps, in ragione di metà, atteso il parziale accoglimento delle domande, e possono essere liquidate, nella ridotta misura, in € 1300,00 per il primo grado e in € 1700,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. Con distrazione, come da richiesta.

P.Q.M.

la Corte d'Appello sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 3239/13 emessa in data 18 settembre 2013, emessa nei confronti dell'Inps, così provvede:

dichiara il diritto del \_\_\_\_\_ al beneficio della rivalutazione dell'intero periodo di esposizione al rischio amianto, pari a anni 11, mesi 6 e giorni 11, per il coefficiente 1,25 ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Inps e condanna l'Inps a riconoscere la suddetta maggiorazione contributiva;

condanna l'Inps al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di lite in ragione di metà, liquidando detta quota in € 1300,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa per il primo grado, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv.ti A. Notarianni ed in € 2600,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatori avv.ti A. Notarianni e M. G. Belfiore;

compensa tra le parti la residua quota di spese.

Messina, 28 novembre 2017.

Il Consigliere est.



Il Presidente



U. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Giuseppe PAJNO)

